



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 109 del 31-01-2024

Oggetto: Erogazione fondi per personale CO.CO.CO. annualità 2023 Comune di Ovindoli (AQ) richiesta prot. n. 621 del 24/01/2024, acquisita con prot. USRC n. 1138 del 24/01/2024 Periodo Agosto -Dicembre 2023.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

Visto l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

Visto e richiamato il d.p.c.m. 8 gennaio 2024 di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale;

Considerato quanto statuito al comma 432, art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 avente ad oggetto “Disposizioni per la legge di stabilità legge di stabilita 2016”, che recita: “ *per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano , sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni.*”;

Visto il DL 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini (16G00260) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), il cui art. 14 prevede che le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 ex. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applichino negli anni 2017 e 2018 nel limite di spesa di euro 1.700.000,00 per il Comune dell’Aquila e di euro 1.152.209,00 per i Comuni del cratere;

Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 ed in particolare l’art.2-bis, comma 38: “*Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (...). Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all’attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell’Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l’utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.*”;

Visto il D.L. 104 del 14 agosto 2020 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in particolare l’art. 57 comma 9: “*Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114*”;

Visto l’art 1 comma 470 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ove è disposto che “*Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all’anno 2022.*”;

Visto l’art 1 comma 773 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ove è disposto che “*L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all’anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025*”;

Precisato che la disamina documentale effettuata dall’Ufficio Speciale in sede di istruttoria atta alla verifica della completezza formale degli atti amministrativo-contabili pervenuti non solleva l’Ente Comunale (soggetto attuatore ex D.L. 39/2009 convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77) dalla piena ed esclusiva responsabilità che permane in capo al medesimo circa la verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti che legittimano il rimborso dell’emolumento derivate dai contratti stipulati ai sensi dell’OPCM n. 3771 del 2009;

Rilevato che il Comune di Ovindoli (AQ), a mezzo nota prot. n. 621 del 24/01/2024, acquisita con prot. USRC n. 1138 del 24/01/2024 ha correttamente rendicontato le somme sostenute in anticipazione relative alle spese di cui trattasi, sinteticamente riportate nella seguente tabella:

COMUNE DI OVINDOLI	SPESE OBBLIGATORIE – co.co.co. 2023	RENDICONTAZIONE CO.CO.CO. (AGOSTO-DICEMBRE 2023)	€ 9.000,00
--------------------	---	--	------------

Considerato l'esito positivo dell'istruttoria acquisita al Prot. Int. n. 1304 del 26/01/2024 e la contestuale proposta di provvedimento del Responsabile del Procedimento dott.ssa Marina Di Braccio con cui si sono integralmente confermate le risultanze dell'istruttoria condotta e se ne è attestata la regolarità, completezza e conformità ai dettati normativi primari e secondari;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle somme indicate in tabella per un totale di € 9.000,00 a valere sui fondi trasferiti sulla contabilità speciale 5731 che presentano la necessaria disponibilità;

DETERMINA

- i.* Di impegnare e liquidare al Comune di Ovindoli un importo complessivo pari ad € 9.000,00 per il **periodo agosto-dicembre 2023** per il pagamento delle spese inerenti ai contratti stipulati ai sensi delle ordinanze emergenziali e prorogati o rinnovati ai sensi della normativa vigente, si procede ad impegnare;
- ii.* Di dare atto che agli oneri di cui all'articolo 1, pari a complessivi € 9.000,00 si provvede sulla disponibilità dei fondi assegnati e trasferiti in contabilità speciale 5731, che presentano la necessaria disponibilità. Gli stessi sono imputati alla voce “*art 1 comma 773 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 – annualità 2023*”.
- iii.* di attestare che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'USRC ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.